



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/01114**

Del: **19/02/2026**

Esecutivo Da: **19/02/2026**

Proponente: **Direzione Servizi Sociali - Servizio Sociale Amministrativo**

OGGETTO:

CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA DEL DISTRETTO DI CDA DI FIRENZE – ARTT. 63 E SS. D. LGS. 150/2022.
APPROVAZIONE AVVIO CO-PROGETTAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. DC/2025/00076 del giorno 30/12/2025 con cui sono stati approvati i documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al D.U.P., bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. DG/2026/00001 del giorno 14/01/2026 con cui è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione finanziario 2026 – 2028”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. DG/2025/00089 del giorno 14/03/2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027”;
- il decreto della Sindaca n. DEC/2024/00041 del giorno 8/11/2024 con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente del Servizio sociale amministrativo presso la Direzione Servizi sociali;

VISTI:

- gli artt. 2 e 3 comma 2 della Costituzione;
- l’art. 11 e 118 comma 1 della Costituzione;
- la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
- il D. Lgs. 212/2015 (“Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”);
- la L. 134/2021 (“Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”);
- il D. Lgs. 150/2022 (“Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per

l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”);

- l'Intesa, ai sensi dell'art. 62 D. Lgs. 150/2022, sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa (LEP) sancita in Conferenza Unificata, nella seduta straordinaria del 4/07/2024, rep. Atti n. 81/CU;
- i Principi base delle Nazioni Unite sull'impiego dei programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale (Risoluzione ECOSOC 2002/12);
- la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla mediazione in affari penali, Rec. (99)19, 15 settembre 1999;
- la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale, CM/Rec(2018)8 del 3/10/2018;

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del D. Lgs. 150/2022 (“Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”), è stata disciplinata in maniera organica la giustizia riparativa in materia penale, quale insieme di programmi che consentono alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa nonché ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato (mediatore);
- nell'ambito di tale disciplina, i “Centri per la giustizia riparativa” sono le strutture pubbliche, istituite presso gli enti locali, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa;
- ai sensi dell'art. 64 comma 1 del citato decreto, i Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa;
- ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 150/2022, il Ministero della giustizia provvede, avvalendosi a tal fine della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati;
- ai sensi dell'art. 62 del citato decreto, i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa sono stabiliti mediante intesa da assumere in sede di Conferenza unificata ex art. 8 D. Lgs. 281/1997 (“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”);

DATO ATTO CHE la Conferenza unificata ha adottato l'intesa sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa” (LEP), nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024 (Rep. atti n. 81/CU), come da allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 150/2022, la Conferenza locale per la giustizia riparativa, presieduta e convocata dal Ministro della giustizia o suo delegato e istituita per ciascun distretto di Corte d'appello, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa;

PRESO ATTO CHE:

- nella riunione del giorno 11/06/2025, come da verbale acquisito agli atti, la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'appello di Firenze ha individuato, quale ente locale presso

cui istituire il Centro per la giustizia riparativa nel distretto, il Comune di Firenze, conformemente all'art. 63 D. Lgs. 150/2022;

- con deliberazione n. DG/2025/00303 del giorno 29/07/2025 la Giunta comunale si è espressa positivamente, approvando e sostenendo l'individuazione del Comune di Firenze quale ente locale presso cui istituire un "Centro per la giustizia riparativa", in considerazione delle finalità e degli obiettivi sottesi alla giustizia riparativa, così come definita e disciplinata dal D. Lgs. 150/2022;
- con deliberazione n. DG/2025/00374 del giorno 30/09/2025 la Giunta comunale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa per l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa nel distretto di Corte d'appello di Firenze, trasmesso dal Ministero della Giustizia;
- in data 21/10/2025 il Comune di Firenze e il Ministero della Giustizia hanno sottoscritto il predetto protocollo, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- nell'ambito della disciplina organica sulla giustizia riparativa, la disposizione transitoria di cui all'art. 92 del D. Lgs. 150/2022 dispone che "la Conferenza locale per la giustizia riparativa [...] provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati [...] [al 31/12/2023] da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o con altri soggetti pubblici";
- nell'ambito di tale ricognizione dei servizi esistenti nel distretto di Corte d'appello, la Conferenza valuta i soggetti con riferimento all'esperienza maturata almeno nel quinquennio precedente alla data del 31/12/2023 e il curriculum degli operatori in servizio alla medesima data, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dalla disciplina organica della giustizia riparativa contenuta nel D. Lgs. 150/2022, con particolare riferimento a: principi generali; rispetto livelli essenziali delle prestazioni; forme di gestione comprese nell'art. 64; inserimento nell'elenco dei mediatori esperti tenuto presso il Ministero della Giustizia (artt. 60; 93 D. Lgs. 150/2022);
- a esito della ricognizione e valutazione dei servizi esistenti, la Conferenza locale per la giustizia riparativa redige un elenco di soggetti da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei Centri per la giustizia riparativa del singolo distretto;

PRESO ATTO CHE:

- nella riunione del giorno 11/06/2025, come da verbale acquisito agli atti, la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'appello di Firenze ha dato atto dell'avvenuta ricognizione dei servizi riconducibili alla giustizia riparativa in materia penale presenti nel distretto, nonché della loro valutazione con riferimento ai parametri indicati all'art. 92 D. Lgs. 150/2022;
- nella medesima riunione, come da verbale acquisito agli atti, la Conferenza locale per la giustizia riparativa ha dato atto che, dalla valutazione dei predetti servizi, emerge che un solo soggetto è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che, conseguentemente, deve essere valutato positivamente ai fini dell'inserimento nell'elenco di soggetti di cui all'art. 92 D. Lgs. 150/2022;
- nella medesima riunione, come da verbale acquisito agli atti, la Conferenza locale ha redatto e approvato l'elenco di soggetti da cui il Comune di Firenze è tenuto ad attingere per la prima apertura del Centro per la giustizia riparativa del distretto, iscrivendovi unicamente il soggetto "Associazione Aletheia Studi e ricerche giustizia riparativa e mediazione";

CONSIDERATO, DUNQUE, CHE in attuazione della disposizione normativa primaria (art. 92 D. Lgs. 150/2022), la Conferenza locale per la giustizia riparativa ha univocamente pre-individuato il soggetto privato specializzato da coinvolgere nella prima apertura del Centro di Giustizia riparativa del distretto di CdA di

Firenze, ovvero “Aleteia ETS – Studi e ricerche giustizia riparativa”, con effetti vincolanti per l’Amministrazione comunale;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell’art. 64 D. Lgs. 150/2022, dedicato alle forme di gestione dei servizi per la giustizia riparativa, i Centri per la giustizia riparativa, quali strutture pubbliche, possono dotarsi di mediatori esperti anche avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 117/2017 (co-progettazione);
- l’art. 4.4 del Protocollo di intesa per l’istituzione del Centro per la giustizia riparativa nel distretto di Corte d’Appello di Firenze prevede che l’ente locale assicuri che presso il Centro per la giustizia riparativa il servizio sia gestito mediante “una delle seguenti forme, equivalenti e pariordinate: [...] c) mediante affidamento del servizio a enti del terzo settore, a mezzo di modelli organizzativi di amministrazione condivisa (nella forma della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento o della convenzione) [...]”;
- come ribadito nella nota del Ministero della Giustizia m_dg.DGMC.10/12/2025.0087176.U (prot. interno n. 43731 del giorno 29/01/2026), gli enti locali hanno piena autonomia decisionale circa la scelta della forma di gestione del Centro, nel perimetro dell’articolo 64 D. Lgs. 150/2022 e nel rispetto dei LEP;

RILEVATO CHE:

- l’art. 118 comma 4 della Costituzione prevede il principio di sussidiarietà orizzontale, alla cui stregua gli enti pubblici territoriali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, in linea di continuità con le tradizioni di solidarietà che connotano l’ordinamento;
- tale principio è stato attuato, in particolare, con le disposizioni di cui agli artt. 55 e ss. D. Lgs. 117/2017, dedicate ai rapporti tra enti pubblici ed enti del terzo settore, soggetti giuridici che, dotati di caratteri specifici, rappresentano la “società solidale” sul territorio e “costituiscono una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale” (Corte costituzionale, sent. 131/2020);
- l’art. 55 CTS prevede che le amministrazioni pubbliche assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale;
- in particolare, gli artt. 55 e ss. CTS predispongono una procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria, attraverso la generalizzazione di procedimenti quali la co-programmazione, la co-progettazione e l’accreditamento, fermo restando il rispetto dei principi dell’azione amministrativa espressi nella L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”);
- l’art. 6 D. Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”) dispone che “in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del terzo settore, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato”;
- la co-progettazione è procedimento finalizzato alla definizione ed eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento con cui soddisfare bisogni definiti della cittadinanza, tramite partenariato con gli enti del terzo settore e aggregazione di risorse pubbliche e private;

CONSIDERATO CHE:

- tra le attività di interesse generale, suscettibili di essere oggetto di interventi e servizi co-progettati con gli enti del terzo settore, l'art. 5 CTS lett. v) e w) comprende, rispettivamente, “promozione della cultura della legalità” e “promozione e tutela dei diritti umani”;
- in un ambito peculiare, quale la prima apertura del Centro di giustizia riparativa del distretto di CdA di Firenze, attuativo della riforma in materia di giustizia riparativa ex D. Lgs. 150/2022, l'ente del terzo settore “Aleteia ETS – Studi e ricerche giustizia riparativa”, unico soggetto iscritto nell'elenco di cui all'art. 92 D. Lgs. 150/2022, è in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico titolare del servizio preziosi dati informativi in merito alle esigenze specifiche che si pongono nell'ambito della giustizia riparativa in materia penale, oltre a importanti capacità organizzative, di intervento, nonché mediatori esperti iscritti nell'elenco di cui all'art. 60 D. Lgs. 150/2022;

REPUTATO, DUNQUE, OPPORTUNO:

- avviare un procedimento ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 volto alla definizione congiunta di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione del Centro per la giustizia riparativa del distretto di CDA di Firenze, convocando, a tal fine, l'ente del terzo settore “Aleteia ETS – Studi e ricerche giustizia riparativa”, unico soggetto iscritto nell'elenco di cui all'art. 92 D. Lgs. 150/2022;
- a tal fine, approvare le linee essenziali di progetto che, allegate alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante ed essenziale nonché base di partenza per l'elaborazione congiunta con l'ente del progetto di servizio relativo al Centro per la giustizia riparativa del distretto di CdA di Firenze;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 14.1 del Protocollo di intesa per l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa nel distretto di Corte d'Appello di Firenze prevede che lo stesso abbia una durata triennale, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta;
- con provvedimento della Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa è trasferito il finanziamento ministeriale annuale necessario a garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sanciti in Conferenza Unificata;
- in via transitoria e unicamente per la prima apertura del Centro per la giustizia riparativa del distretto di CdA, l'ente locale è tenuto ad attingere esclusivamente all'elenco di cui all'art. 92 D. Lgs. 150/2022;
- a seguito dell'entrata a regime della formazione dei mediatori esperti nonché dei Centri per la giustizia riparativa, la platea di soggetti pubblici o privati dotati dei requisiti e delle esperienze necessarie all'adeguata gestione dei Centri per la giustizia riparativa è suscettibile di ampliarsi sensibilmente;

REPUTATO, DUNQUE, OPPORTUNO prevedere un anno quale durata iniziale del partenariato con l'ente del terzo settore “Aleteia ETS – Studi e ricerche giustizia riparativa”, unico soggetto iscritto nell'elenco di cui all'art. 92 D. Lgs. 150/2022;

PREMESSO CHE con deliberazione n. DG/2025/00374 del 30/09/2025 è stato precisato che, avendo preso atto del carattere solo eventuale dell'utilizzo di fondi propri iscritti nel bilancio del Comune come da nota di chiarimento del Ministero della Giustizia datata 22/09/2025, i costi di attivazione e gestione del Centro per la giustizia riparativa sono sostenuti esclusivamente tramite finanziamento ministeriale attribuito al Comune di Firenze in attuazione di quanto stabilito all'articolo 12 del Protocollo d'intesa ovvero tramite eventuali ulteriori risorse attribuite o messe a disposizione dallo stesso Ministero o altri enti per finalità analoghe, rimanendo l'eventuale utilizzo di risorse proprie del Comune subordinato alla loro disponibilità;

DATO ATTO CHE, con determinazione dirigenziale n. DD/2026/01051 del giorno 17/02/2026 è stato assunto l'accertamento di entrata 2026/808 sul capitolo E 10540 dell'esercizio 2026 per un importo di € 224.000,00

proveniente da DGMC – Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa (CF: 97113870584 - cod. debitore: 92543) e, contestualmente, assunto impegno generico di spesa 2026/3404 sul capitolo U 42430 dell'esercizio 2026 per un pari importo € 224.000,00 per la realizzazione del Centro per la giustizia riparativa del distretto di CdA di Firenze;

PRECISATO CHE gli atti della presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Manifestazioni di interesse”, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo, rispetto al quale non sussistono cause di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto al presente procedimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 comma 3 D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”);

DATO ATTO, infine, della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 *bis* del D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”);

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Firenze, da ultimo aggiornato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2019/C/00004;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 423 del 24/10/2011, da ultimo integrato e modificato con deliberazione n. 27 del 31/01/2023;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa ivi integralmente richiamate,

1. di avviare un procedimento *ex art.* 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 volto alla definizione congiunta di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione del Centro per la giustizia riparativa del distretto di CDA di Firenze, convocando, a tal fine, l'ente del terzo settore “Aleteia ETS – Studi e ricerche giustizia riparativa”, unico soggetto iscritto nell'elenco di cui all'art. 92 D. Lgs. 150/2022;
2. di approvare, a tal fine, le linee essenziali di progetto che, allegate alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante ed essenziale nonché base di partenza per l'elaborazione congiunta con l'ente del progetto di servizio relativo al Centro per la giustizia riparativa del distretto di CdA di Firenze;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo;
4. di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, sezione “Manifestazioni di interesse”, in attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

ALLEGATI INTEGRANTI

Intesa conferenza unificata.pdf - c8442b4ef973c96453a218e845e331a7d6df00b90f031df3f1a17d0f41a3b119
LEP livelli essenziali Giustizia riparativa adottato in Conferenza Unificata.pdf - cb23c467bf667f5411be34dafa23fd7d286902cacb17973ac396d14ff21dd05d
Linee essenziali progetto.pdf - 096645ff72bfc6775ee17eb090f0f85a5c4d18d812cc9fab1e5e54bf7d3c128a
protocollo_Ministero_Giustizia_signed_signed.pdf - 0d2532992da616577219ed223b3e8a845640df8be0bbcea53d92d851f4933166

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Uccello

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.